Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 292

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 24 ottobre 1983** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di c/c postale, predisposti per il rinnovo degli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale 1984.

I Signori Abbonati sono pregati di affrettarsi a versare l'importo (salvo conguaglio) indicando nella causale il tipo e il periodo desiderati.

Si assicureranno in tal modo la continuità dell'abbonamento e la tempestiva registrazione di eventuali variazioni.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 292 DEL 24 OTTOBRE 1983:

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1983.

Elenco dei comuni che hanno istituito la sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati relativo all'anno 1983 e rispettive aliquote deliberate.

(5447)

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 21 maggio 1983.

Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo del « XX Congresso eucaristico nazionale italiano ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 136, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1983, fra l'altro, di francobolli celebrativi del « XX Congresso eucaristico nazionale italiano »;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1595 del 10 maggio 1983;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo celebrativo del « XX Congresso eucaristico nazionale italiano », nel valore da L. 300.

Detto francobollo è stampato in rotocalco, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 20 × 48; formato stampa: mm 16×44; dentellatura: 14×14¼; tiratura: cinque milioni di esemplari; colori: policromia (quattro colori); foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta simboleggia il momento dell'elevazione del calice dell'Eucaristia.

Completano il francobollo l'emblema del congresso, la leggenda « XX CONGRESSO EUCARISTICO NAZIONALE MCMLXXXIII », la scritta « ITALIA » ed il valore « 300 ».

Il presente decreto sara registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1983

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *settembre* 1983
Registro n. 32 *Poste, foglio n.* 229

(5766)

DECRETO 21 maggio 1983.

Valore e caratteristiche di un francobollo commemorativo di Ernesto Teodoro Moneta nel centocinquantesimo anniversario della nascita.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 136, con il quale è stata autorizzata la emissione nel 1983, di francobolli commemorativi di Ernesto Teodoro Moneta nel centocinquantesimo anniversario della nascita;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1595 del 15 maggio 1983;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo commemorativo di Ernesto Teodoro Moneta nel centocinquantesimo anniversario della nascita, nel valore da L. 500.

Detto francobollo è stampato in calcografia a due impressioni, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 14×13¼; tiratura: cinque milioni di esemplari; colori: nero, viola, arancio, azzurro oltremare; foglio: trenta esemplari.

Nella vignetta, su un fondo composito, figurano il ritratto di Ernesto Teodoro Moneta e due colombe, a ricordare il premio Nobel per la pace conferitogli nel 1907.

Completano il francobollo la leggenda « ERNESTO TEODORO MONETA 1933-1918 », la scritta « ITALIA » ed il valore « 500 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1983

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *settembre* 1983
Registro n. 32 *Poste, foglio n.* 230

(5765)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 15 luglio 1983, n. **574.**

Assegnazione di quattro posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Bari.

N. 574. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983, col quale sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, quattro posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati come segue:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di patologia chirurgica (per le esigenze della prima cattedra) posti 1

istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica . . . . » 2

Facoltà di magistero:

istituto di pedagogia . . . . » 1

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1983
Registro n. 66 *Istruzione, foglio n.* 97

DECRETO 15 luglio 1983, n. **575.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Camerino.

N. 575. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato al laboratorio antropologico dell'Università di Camerino.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1983
Registro n. 66 *Istruzione, foglio n.* 94

DECRETO 15 luglio 1983, n. **576.**

Assegnazione di cinque posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Bari.

N. 576. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, cinque posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati come segue:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anatomia umana normale (per le esigenze della seconda cattedra) posti 1

Facoltà di farmacia:

istituto di biochimica (per le esigenze della cattedra di chimica biologica) . . . . » 2

Facoltà di economia e commercio:

istituto di diritto privato . . . . . . » 1

Facoltà di magistero:

istituto di diritto pubblico e legislazione scolastica . . . . » 1

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1983
Registro n. 66 *Istruzione, foglio n.* 144

DECRETO 15 luglio 1983, n. **577.**

Assegnazione di due posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Messina.

N. 577. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, due posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati come segue:

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di dermatologia . . . . posti 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di fisiologia generale . . . . . » 1

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1983
Registro n. 66 *Istruzione, foglio n.* 99

DECRETO 15 luglio 1983, n. **578.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Palermo.

N. 578. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto di neuropsichiatria infantile della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1983
Registro n. 66 *Istruzione, foglio n.* 101

DECRETO 14 settembre 1983, n. **579.**

Assegnazione di nove posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Roma.

N. 579. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, nove posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati come segue:

UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di seconda clinica medica (per le esigenze della cattedra di medicina costituzionale ed endocrinologia) . . . . posti 1

istituto di quinta clinica medica (per la cattedra di andrologia) . . . . » 1

istituto di seconda clinica chirurgica (per le esigenze della cattedra di chirurgia toracica) . . . . » 1

istituto di clinica otorinolaringoiatrica (per le esigenze della prima cattedra) . . . . » 1

istituto di patologia generale (per le esigenze della prima cattedra) . . . . . . » 2

istituto di quinta semeiotica chirurgica » 1

istituto di terapia medica sistematica . . » 2

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1983
Registro n. 66 *Istruzione, foglio n.* 111

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un componente la commissione elettorale circoscrizionale « Liguria » per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione a competenza generale del Ministero dell'interno.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1983 il sig. Salvatore Onida, maresciallo di prima classe, in servizio presso la questura di Genova, è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale « Liguria », per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione a competenza generale del Ministero dell'interno, con decorrenza dal 6 settembre 1983, in sostituzione della sig.ra Francesca Caprioli.

(5744)

REGIONE LOMBARDIA

Classificazione e declassificazione di strade

La giunta regionale con deliberazione 7 settembre 1983, n. 30992, ha deliberato di classificare a strada provinciale n. 27 « di Valle Serina » il nuovo ponte sul fiume Brembo in comune di Zogno (Bergamo) e di declassificare a strada comunale il tronco dismesso, con passaggio in carico al comune di Zogno (Bergamo), della lunghezza complessiva di km 0+320 e compreso tra la progressiva km 19+931 e la progressiva km 20+251. Le estese chilometriche hanno carattere indicativo e verranno esattamente definite all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario.

(5780)

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Nona estrazione delle cartelle 9 % di cui al decreto ministeriale 3 marzo 1975

Si notifica che alle ore 9 del 18 novembre 1983 avranno inizio in Roma, via Goito n. 4, in una sala aperta al pubblico, le operazioni relative alla nona estrazione delle cartelle 9% di credito comunale e provinciale, emesse ai sensi del decreto ministeriale 3 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 26 marzo 1975.

Saranno sorteggiate, per il rimborso dal 1° gennaio 1984, 28 cartelle da L. 1.000.000.000 ciascuna, per l'importo complessivo di L. 28.000.000.000.

I numeri delle cartelle sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5806)

Tredicesima estrazione delle cartelle 7 % di cui al decreto ministeriale 28 maggio 1971

Si notifica che alle ore 9 del giorno 16 novembre 1983 avranno inizio in Roma, via Goito n. 4, in una sala aperta al pubblico, le operazioni relative alla tredicesima estrazione delle cartelle 7% di credito comunale e provinciale, emesse ai sensi del decreto ministeriale 28 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 28 luglio 1971.

Saranno sorteggiate, per il rimborso dal 1° gennaio 1984, 30 cartelle da L. 1.000.000.000 ciascuna, per il capitale nominale complessivo di L. 30.000.000.000.

I numeri delle cartelle sorteggiate saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5807)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni: 6% Garantite dallo Stato s.s. diciottennale; 6% s.s. Legge 30 dicembre 1960, n. 1676; 6% s.s. Decreto-legge 11 novembre 1964, n. 1121; 6% s.s. Legge 27 ottobre 1965, n. 1200; 6% s.s. Piano per lo sviluppo dell'agricoltura; 6% Garantite dallo Stato serie speciale A; 6% Garantite dallo Stato serie speciale B; 6% Garantite dallo Stato serie speciale C; 7% s.s. Piano per lo sviluppo dell'agricoltura; 7% Garantite dallo Stato serie speciale B.

Si notifica che il giorno 10 novembre 1983, con inizio alle ore 9, si procederà, presso il servizio affari finanziari - ufficio amministrazione titoli del Consorzio di credito per le opere pubbliche in via San Nicola da Tolentino, 5, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1984:

1) 6% GARANTITE DALLO STATO S.S. DICIOTTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 19 titoli di L. 50.000
» 15 titoli di » 250.000
» 176 titoli di » 500.000
» 93 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 185.700.000.

2) 6% S.S. LEGGE 30 DICEMBRE 1960, N. 1676:

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 315 titoli di L. 50.000
» 455 titoli di » 250.000
» 469 titoli di » 500.000
» 1.171 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.535.000.000.

3) 6% S.S. DECRETO-LEGGE 11 NOVEMBRE 1964, N. 1121:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 296 titoli di L. 1.000.000
» 49 titoli di » 5.000.000
» 16 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 701.000.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 2.939 titoli di L. 50.000
» 1.157 titoli di » 250.000
» 1.411 titoli di » 500.000
» 3.456 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.612.700.000.

4) 6% S.S. LEGGE 27 OTTOBRE 1965, N. 1200:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 146 titoli di L. 500.000
» 95 titoli di » 1.000.000
» 22 titoli di » 5.000.000
» 11 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 388.000.000.

5) 6% S.S. PIANO PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 7.725 titoli di L. 50.000
» 1.911 titoli di » 250.000
» 2.746 titoli di » 500.000
» 5.683 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 7.920.000.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 3.875 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.875.000.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 2.823 titoli di L. 50.000
» 1.135 titoli di » 250.000
» 2.138 titoli di » 500.000
» 5.974 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 7.467.900.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 842 titoli di L. 250.000
» 1.731 titoli di » 500.000
» 4.303 titoli di » 1.000.000
» 639 titoli di » 5.000.000
» 219 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 10.764.000.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:
n. 2.072 titoli di L. 50.000
» 1.706 titoli di » 100.000
» 1.706 titoli di » 250.000
» 2.701 titoli di » 500.000
» 10.541 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 12.592.200.000.

6) 6% GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE A:

Emissione 1965:

Estrazione a sorte di:
n. 3.065 titoli di L. 50.000
» 1.728 titoli di » 250.000
» 2.117 titoli di » 500.000
» 2.994 titoli di » 1.000.000
» 15 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.712.750.000.

7) 6% GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE B:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 67 titoli di L. 50.000
» 19 titoli di » 100.000
» 44 titoli di » 500.000
» 33 titoli di » 1.000.000
» 2 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 70.250.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 11 titoli di L. 50.000
» 9 titoli di » 250.000
» 42 titoli di » 500.000
» 31 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 54.800.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 6 titoli di L. 500.000
» 17 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 20.000.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 6 titoli di L. 50.000
» 6 titoli di » 250.000
» 9 titoli di » 500.000
» 59 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 63.300.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 8 titoli di L. 50.000
» 7 titoli di » 250.000
» 15 titoli di » 500.000
» 43 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 52.650.000.

8) 6% GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE C:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 35 titoli di L. 50.000
» 35 titoli di » 250.000
» 35 titoli di » 500.000
» 66 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 94.000.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 892 titoli di L. 50.000
» 282 titoli di » 250.000
» 593 titoli di » 500.000
» 838 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.249.600.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 473 titoli di L. 50.000
» 46 titoli di » 250.000
» 679 titoli di » 500.000
» 830 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.204.650.000.

9) 7% S.S. PIANO PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA:

Emissione 1ª - 1ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 19 serie di L. 100.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.900.000.000.

10) 7% GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE B:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 13 titoli di L. 50.000
» 10 titoli di » 250.000
» 19 titoli di » 500.000
» 13 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 25.650.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titolo di L. 50.000
» 222 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 222.050.000.

Totale generale L. 59.713.200.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico. Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

(5830)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di cinque borse di studio a cittadini stranieri provvisti di diploma di laurea o di diploma finale di abilitazione professionale.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 e 26 ottobre 1972, n. 642;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 257 del 13 ottobre 1965, relativo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Vista la legge 3 novembre 1982, n. 835;

Sentito il comitato scientifico dell'Istituto superiore di sanità nella seduta del 20 giugno 1983;

Vista la deliberazione n. 6 allegata al verbale n. 77 del 19 luglio 1983 del comitato amministrativo dell'Istituto predetto;

Visto il decreto interministeriale in data 30 luglio 1983, in corso di perfezionamento, col quale vengono stabiliti il numero delle borse di studio da assegnare durante l'anno finanziario 1984 nonché il loro importo unitario, le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate ed il contingente di borse da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per l'assegnazione a cittadini stranieri provvisti di diploma di laurea o di diploma finale di abilitazione professionale di cinque borse di studio per l'ammontare di L. 4.606.650 lorde ciascuna, ripartite fra le seguenti materie di studio e di ricerca:

I)	Scienze dell'alimentazione	una borsa
II)	Scienze farmaceutiche	» »
III)	Scienze ambientali	» »
IV)	Malattie infettive	» »
V)	Malattie non infettive	» »

Dette borse avranno la durata di dieci mesi e dovranno essere fruite presso l'Istituto superiore di sanità a decorrere dal 1° febbraio 1984.

Le borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento od il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessino l'attività dell'Istituto superiore di sanità.

Pertanto, il godimento delle stesse non configura un rapporto di lavoro essendo finalizzato alla sola formazione professionale dei borsisti.

Le borse comunque utilizzate non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza straniera purché non congiunta con la cittadinanza italiana;

b) diploma di laurea, o diploma finale di abilitazione professionale rilasciato al termine dei corsi universitari, attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto della borsa;

c) idoneità fisica all'attività di tirocinio, aggiornamento o perfezionamento, connessa con il godimento della borsa;

d) presentazione da parte di personalità scientifica o altra autorità del Paese di origine o di residenza del candidato alla borsa di studio;

e) età non superiore agli anni 35, con esclusione di qualsiasi beneficio di elevazione, ad eccezione di coloro che hanno fruito di borsa di studio nell'anno finanziario 1983.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

Sono esclusi dal concorso, ai sensi del secondo comma dello art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519, coloro che sino al 31 dicembre 1983 abbiano fruito di borsa di studio anche se non interamente goduta, per qualsiasi motivo, in tre diversi anni finanziari.

Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse o premi conferiti dallo Stato o da altri enti sia pubblici che privati, né con retribuzioni di qualsiasi natura, corrisposte dai predetti.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in lingua italiana su carta libera, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma, dovrà essere spedita a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, nel termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il timbro a data dell'ufficio postale accettante farà fede al fine dell'accertamento della spedizione della domanda stessa nel termine sopra indicato.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari italiane nel territorio ove risiedono.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

E' consentito concorrere per una sola materia tra quelle indicate nel precedente art. 1.

Nel caso in cui il candidato indichi nella domanda più materie di studio e di ricerca verrà presa in considerazione solo la materia indicata per prima nella domanda stessa.

Qualora il candidato presenti più domande sarà presa in considerazione solo quella relativa alla materia di studio e di ricerca, tra quelle prescelte tra le domande stesse, indicata per prima nell'elenco di cui all'art. 1 del presente bando.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante oltre a manifestare la volontà di partecipare al concorso, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) la residenza;

4) il titolo di studio di cui è in possesso;

5) il possesso della cittadinanza straniera non congiunta alla cittadinanza italiana;

6) la materia, tra quelle indicate nell'art. 1 del presente bando, per la quale intende concorrere;

7) di accettare gli obblighi previsti dall'art. 11 del presente bando;

8) di impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di alcuna retribuzione o corrispettivo derivante da altre borse, da rapporti di lavoro pubblico o privato;

9) domicilio e indirizzo (e relativo numero telefonico) al quale desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma del candidato, in calce alla domanda, deve essere autenticata. L'autentica può essere fatta:

a) se il candidato si trova in uno stato estero: dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana;

b) se il candidato si trova in Italia: da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Art. 5.

Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati, in carta libera, i seguenti documenti:

a) certificato di laurea, o di diploma finale di abilitazione professionale rilasciato al termine del corso universitario, attinente alla materia di studio e di ricerca oggetto della borsa;

b) attestato di presentazione di cui al precedente art. 2, lettera *d*);

c) pubblicazioni scientifiche (prodotte in stampa originale o in copia autenticata ai sensi di legge oppure in dattiloscritto purché corredato di documento attestante l'accettazione per la stampa);

d) documenti attestanti attività svolte, attinenti alla materia oggetto della borsa;

e) altri titoli che si ritengano utili ai fini del concorso.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco, su carta libera e in duplice copia, dei titoli presentati. Detto elenco deve essere firmato dal candidato.

I titoli eventualmente spediti a parte, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, saranno presi in considerazione soltanto se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso questo Istituto o presso altre amministrazioni.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *d*) redatti in lingua straniera dovranno essere tradotti in lingua italiana e nella relativa traduzione la rappresentanza diplomatica o consolare italiana, accreditata nei Paesi in cui si trovano gli aspiranti alle borse di studio, dovrà attestare la loro conformità all'originale del testo straniero.

Qualora la traduzione venga effettuata da un traduttore ufficiale dello Stato estero, la firma del predetto traduttore dovrà essere legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana sopra menzionata. Si potrà ovviare a tale legalizzazione qualora la suddetta rappresentanza italiana dichiari la conformità della predetta traduzione, in lingua italiana, all'originale del testo straniero.

Per gli stranieri residenti o domiciliati in Italia la traduzione in lingua italiana dei documenti sopra citati potrà essere effettuata da un traduttore ufficiale della Repubblica italiana.

Detta traduzione deve essere allegata ai documenti medesimi, dei quali la stessa è da considerarsi parte integrante.

Art. 6.

Saranno esclusi dal concorso:

1) i candidati che abbiano spedito la domanda oltre il termine perentorio indicato nel primo comma del precedente art. 4;

2) gli aspiranti le cui domande non contengono le indicazioni precisate nel precedente art. 4;

3) coloro che non abbiano allegato alla domanda i documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 5;

4) coloro che abbiano allegato alla domanda il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso in fotocopia non autenticata.

L'esclusione dal concorso verrà disposta con decreto motivato del Ministro della sanità.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte od incomplete indicazioni del recapito da parte dell'aspirante borsista o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà composta secondo il disposto dell'art. 3 della citata legge n. 1332/1964 e verrà nominata con successivo decreto del Ministro della sanità.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà, per ciascun candidato, di complessivi dieci punti, così ripartiti:

cat. I: titolo di studio, fino a punti 6,00;

cat. II: pubblicazioni scientifiche, fino a punti 1,50;

cat. III: attività svolte con particolare riferimento a quelle attinenti alla materia oggetto della borsa, fino a punti 2,00;

cat. IV: altri titoli, fino a punti 0,50 (vincite di idoneità in concorsi similari, corsi di specializzazione frequentati, nonché altri titoli da individuare a cura della commissione esaminatrice).

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli sopra indicati, determinando i relativi coefficienti.

Saranno dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi.

La commissione formerà le graduatorie di merito, una per ciascuna materia di studio e di ricerca, in base alla votazione complessiva attribuita ai titoli di ciascun aspirante idoneo.

A parità di punteggio complessivo la preferenza sarà determinata:

a) dall'anzianità del conseguimento del titolo di studio;

b) dall'età del candidato.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nelle varie graduatorie dovranno presentare o far pervenire alla divisione IV - concorsi, dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena n. 299 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti rilasciati in carta libera:

1) certificato o estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza;

3) certificato medico dal quale risulti la sana e robusta costituzione fisica nonché l'idoneità al godimento della borsa di studio.

Nel caso in cui il certificato medico venga richiesto in Italia dovrà essere rilasciato da un medico militare ovvero dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

Detti documenti dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento del relativo invito.

I documenti elencati nel presente articolo non redatti in lingua italiana dovranno essere tradotti nei modi stabiliti dal precedente art. 5 e la traduzione dovrà essere allegata ai documenti medesimi, dei quali la stessa sarà da considerarsi parte integrante.

Art. 9.

Con decreto del Ministro della sanità saranno approvate le graduatorie di merito, dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso ed assegnate le borse di studio. Il medesimo decreto verrà successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Trascorsi centoventi giorni dalla medesima data di pubblicazione potranno essere restituiti, previa richiesta, i titoli presentati dai candidati.

Art. 10.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità disporrà l'assegnazione del borsista ad uno dei laboratori dell'Istituto.

Le borse di studio che risulteranno eventualmente disponibili per rinuncia o decadenza dei vincitori potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria di ciascuna materia.

Le borse di studio che risulteranno eventualmente disponibili per mancanza di vincitori o, in caso di rinuncia o decadenza di questi, per mancanza di idonei nelle singole materie potranno essere assegnate a candidati risultati idonei nelle altre materie che abbiano riportato le votazioni più elevate.

Tali assegnazioni comunque non potranno essere disposte trascorsi tre mesi dall'inizio di decorrenza delle borse, fissato nel precedente art. 1.

Art. 11.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di iniziare la propria attività, presso il laboratorio cui è stato destinato, alla data stabilita;

2) di svolgere le ricerche ed i lavori per i quali è stata concessa la borsa frequentando il laboratorio secondo le direttive del competente direttore di laboratorio;

3) di osservare le norme interne dell'Istituto e quelle del laboratorio cui è assegnato con particolare riguardo all'orario di servizio;

4) di presentare alla segreteria per le attività culturali dell'Istituto, entro il decimo giorno dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal direttore del laboratorio competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta;

5) di dare notizia (nella relazione di cui al precedente n. 4) di eventuali invenzioni o scoperte, anche incidentali, avvenute durante il godimento della borsa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 6 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Decadono dal godimento della borsa di studio coloro che durante il godimento della borsa medesima non assolvano gli obblighi loro connessi o che diano luogo a rilievi per scarso profitto o per comportamento indisciplinato.

La decadenza, previa giustificazione del borsista di fronte alla commissione di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, citata nelle premesse, è dichiarata dal direttore dell'Istituto su proposta motivata del direttore di laboratorio presso cui il borsista medesimo svolge la propria attività.

Quando sussistono giustificati motivi, l'inizio del godimento della borsa può essere rinviato per un periodo massimo di giorni trenta.

Nel corso del godimento della borsa il direttore del laboratorio competente può consentire per motivi di salute, causa di forza maggiore, gravi motivi di famiglia o matrimonio, una sospensiva dell'attività del borsista per la durata massima di giorni trenta.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, saranno autorizzati dal competente direttore di laboratorio a sospendere l'attività di borsista previa esibizione di apposito certificato medico nel quale dovranno essere indicati i periodi di astensione ai sensi della citata legge.

Coloro che non abbiano iniziato o ripreso l'attività di borsista, al termine dei periodi di astensione dell'attività stessa, previsti dai commi terzo, quarto e quinto del presente articolo o, che si assentino ingiustificatamente, sono dichiarati decaduti dalla borsa con provvedimento del direttore dell'Istituto superiore di sanità.

Nelle ipotesi di cui ai commi terzo, quarto e quinto del presente articolo verrà operata sul rateo mensile una trattenuta proporzionale alla durata dell'assenza.

Art. 13.

Il borsista sarà assicurato presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali derivanti dall'esercizio della propria attività presso l'Istituto superiore di sanità a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, di cui in narrativa. Lo Stato si assumerà l'onere della relativa spesa.

Art. 14.

L'ammontare della borsa di studio concessa verrà corrisposto in rate mensili posticipate al netto delle ritenute erariali.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 agosto 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1983
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 191

Schema esemplificativo
della domanda

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità
- Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . .
(provincia di . . .) il
e residente in . . . (provincia di . . . .)
via . . . . . n. . . . . c.a.p. . . . . ,
tel. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, per l'assegnazione di cinque borse di studio a cittadini stranieri provvisti di diploma di laurea o di diploma finale di abilitazione professionale per l'anno finanziario 1984.

Dichiara di voler concorrere per la seguente materia di studio e di ricerca

Dicihara, inoltre, sotto la propria responsabilità, di:

1) essere cittadino italiano
2) non essere in possesso della cittadinanza italiana;
3) essere in possesso del seguente titolo di studio

4) accettare gli obblighi previsti dall'art. 11 del bando di concorso;
5) impegnarsi a non usufruire, durante il godimento della borsa, di alcuna retribuzione o corrispettivo derivante da altre borse, da rapporti di lavoro pubblico o privato;
6) voler ricevere le eventuali comunicazioni al seguente indirizzo . . . . tel. . . . . . .

Data, ...

Firma . . . . . .

N.B. — La domanda dovrà essere redatta in lingua italiana e, possibilmente dattiloscritta.

La firma del candidato, in calce alla domanda, deve essere autenticata. L'autentica può essere fatta:

a) se il candidato si trova in uno stato estero: dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana;

b) se il candidato si trova in Italia: da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

(5794)

Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di ventiquattro borse di studio a cittadini italiani provvisti di diploma di laurea.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 e 26 ottobre 1972, n. 642;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 257 del 13 ottobre 1965, relativo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Vista la legge 3 novembre 1982, n. 835;

Sentito il comitato scientifico dell'Istituto superiore di sanità nella seduta del 20 giugno 1983;

Vista la deliberazione n. 6 allegata al verbale n. 77 del 19 luglio 1983 del comitato amministrativo dell'Istituto predetto;

Visto il decreto interministeriale in data 30 luglio 1983, in corso di perfezionamento, col quale vengono stabiliti il numero delle borse di studio da assegnare durante l'anno finanziario 1984 nonché il loro importo unitario, le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate ed il contingente di borse da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per l'assegnazione a cittadini italiani provvisti di diploma di laurea di ventiquattro borse di studio per l'ammontare di L. 4.606.650 lorde cadauna, ripartite come segue:

Materie di studio e di ricerca	Titoli di studio richiesti
—	—
I) Scienze dell'alimentazione (una borsa)	Diploma di laurea in: chimica chimica industriale medicina veterinaria scienza delle preparazioni alimentari scienze biologiche
II) Scienze farmaceutiche (una borsa)	Diploma di laurea in: chimica chimica industriale chimica e tecnologia farmaceutiche farmacia medicina e chirurgia scienze biologiche

Materie di studio e di ricerca —	Titoli di studio richiesti —
III) Scienze ambientali (cinque borse)	Diploma di laurea in: chimica; chimica industriale; fisica; ingegneria nucleare; ingegneria civile; ingegneria chimica; ingegneria meccanica; ingegneria elettronica; ingegneria delle tecnologie industriali; matematica; medicina e chirurgia; scienze biologiche; scienze dell'informazione; scienze statistiche e demografiche
IV) Malattie infettive (sette borse)	Diploma di laurea in: medicina e chirurgia; scienze biologiche; chimica; chimica e tecnologia farmaceutiche; farmacia; fisica; medicina veterinaria
V) Malattie non infettive (dieci borse)	Diploma di laurea in: medicina e chirurgia; scienze biologiche; chimica; chimica e tecnologia farmaceutiche; farmacia; fisica; ingegneria elettronica

Dette borse avranno la durata di dieci mesi e dovranno essere fruite presso l'Istituto superiore di sanità a decorrere dal 1° febbraio 1984.

Le borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento od il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessino l'attività dell'Istituto superiore di sanità.

Pertanto, il godimento delle stesse non configura un rapporto di lavoro essendo finalizzato alla sola formazione professionale dei borsisti.

Le borse comunque utilizzate non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) titolo di studio compreso tra quelli richiesti dal precedente art. 1 per l'ammissione al concorso in relazione alla materia di studio e ricerca prescelta;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'attività di tirocinio, aggiornamento o perfezionamento, connessa con il godimento della borsa;

e) età non superiore agli anni 28, con esclusione di qualsiasi beneficio di elevazione, ad eccezione di coloro che hanno fruito di borsa di studio nell'anno finanziario 1983.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

Sono esclusi dal concorso, ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519, coloro che sino al 31 dicembre 1983, abbiano fruito di borsa di studio, anche se non interamente goduta, per qualsiasi motivo, in tre diversi anni finanziari.

Sono esclusi altresì dal conferimento delle borse di studio i dipendenti dell'Istituto superiore di sanità.

Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse o premi conferiti dallo Stato o da altri enti, sia pubblici che privati, né con retribuzioni o corrispettivi derivanti da rapporti di lavoro pubblico o privato.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta libera, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, dovrà essere spedita a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, nel termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il timbro a data dell'ufficio postale accettante farà fede al fine dell'accertamento della spedizione della domanda stessa nel termine sopra indicato.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari italiane nel territorio ove risiedono.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

E' consentito concorrere per una sola materia tra quelle indicate nel precedente art. 1.

Nel caso in cui il candidato indichi nella domanda più materie verrà presa in considerazione solo la materia di studio e di ricerca indicata per prima nella domanda stessa, tenuto conto del titolo di studio posseduto.

Qualora il candidato presenti più domande sarà presa in considerazione solo quella relativa alla materia di studio e di ricerca, tra quelle prescelte con le domande stesse, indicata per prima nell'elenco di cui all'art. 1 del presente bando, tenuto conto del titolo di studio posseduto.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante, oltre a manifestare la volontà di partecipare al concorso, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) la residenza;

4) il titolo di studio di cui è in possesso;

5) il possesso della cittadinanza italiana;

6) se abbia riportato o meno condanne penali;

7) la materia, tra quelle indicate nell'art. 1 del presente bando, per la quale intende concorrere;

8) di impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di alcuna retribuzione o corrispettivo derivante da altre borse o da rapporti di lavoro pubblico o privato;

9) di accettare gli obblighi previsti dall'art. 11 del presente bando;

10) domicilio e indirizzo (e relativo numero telefonico) al quale desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata. Per i candidati che si trovano all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Art. 5.

Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati, in carta libera, i seguenti documenti:

a) certificato di laurea nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea, nonché la data di quest'ultimo esame. Non sarà ritenuto titolo idoneo per l'ammissione al concorso il certificato di laurea con l'indicazione del solo voto complessivo di laurea e della data del relativo conseguimento;

b) pubblicazioni scientifiche (prodotte in stampa originale o in copia autenticata ai sensi di legge oppure in dattiloscritto purché corredato di documento attestante l'accettazione per la stampa);

c) documenti attestanti attività svolte, attinenti alla materia oggetto della borsa;

d) altri titoli che si ritengano utili ai fini del concorso.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco, su carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati. Detto elenco deve essere firmato dal candidato.

I titoli eventualmente spediti a parte, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, saranno presi in considerazione soltanto se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso questo istituto o presso altre amministrazioni.

Art. 6.

Saranno esclusi dal concorso:

1) i candidati che abbiano spedito la domanda oltre il termine perentorio indicato nel primo comma del presente art. 4;

2) gli aspiranti le cui domande non contengano le indicazioni precisate nel precedente art. 4;

3) coloro che non abbiano allegato alla domanda il certificato di cui alla lettera *a*) del precedente art. 5;

4) coloro che abbiano allegato alla domanda il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso in fotocopia non autenticata.

L'esclusione dal concorso verrà disposta con decreto motivato del Ministro della sanità.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte od incomplete indicazioni del recapito da parte dell'aspirante borsista o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà composta secondo il disposto dell'art. 3 della citata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e verrà nominata con successivo decreto del Ministro della sanità.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà, per ciascun candidato, di complessivi dieci punti, così ripartiti:

cat. I: votazione di laurea, fino a punti 3,50 attribuiti secondo il seguente prospetto:

fino a 94/110	punti 2,25
da 95/110 a 99/110	» 2,50
da 100/110 a 104/110	» 2,75
da 105/110 a 108/110	» 3,00
da 109/110 a 110/110	» 3,25
110 e lode	» 3,50

cat. II: pubblicazioni scientifiche, fino a punti 3,00;

cat. III: attività svolte con particolare riferimento a quelle attinenti alla materia oggetto della borsa, fino a punti 3,00;

cat. IV: altri titoli, fino a punti 0,50 (vincite ed idoneità in concorsi similari, corsi di specializzazione frequentati, nonché altri titoli da individuare a cura della commissione esaminatrice).

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli sopraindicati, determinando i relativi coefficienti.

Saranno dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi.

La commissione formerà le graduatorie di merito, una per ciascuna materia di studio e di ricerca, in base alla votazione complessiva attribuita ai titoli di ciascun aspirante idoneo.

A parità di punteggio complessivo la preferenza sarà determinata:

a) dall'anzianità del conseguimento del titolo di studio;

b) dall'età del candidato.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nelle varie graduatorie dovranno presentare o far pervenire alla divisione IV - concorsi, dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena n. 299 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti rilasciati in carta libera:

1) certificato o estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato da un medico militare, ovvero dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti la sana e robusta costituzione fisica nonché l'idoneità al godimento della borsa di studio.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento del relativo invito.

Art. 9.

Con decreto del Ministro della sanità saranno approvate le graduatorie di merito, dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso ed assegnate le borse di studio. Il medesimo decreto verrà successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Trascorsi centoventi giorni dalla medesima data di pubblicazione potranno essere restituiti, previa richiesta, i titoli presentati dai candidati.

Art. 10.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità disporrà l'assegnazione del borsista ad uno dei laboratori dell'Istituto.

Le borse di studio che risulteranno eventualmente disponibili per rinuncia o decadenza dei vincitori potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria di ciascuna materia.

Le borse di studio che risulteranno eventualmente disponibili per mancanza di vincitori o, in caso di rinuncia o decadenza di questi, per mancanza di idonei nelle singole materie potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei nelle altre materie che abbiano riportato le votazioni più elevate.

Tali assegnazioni comunque non potranno essere disposte trascorsi tre mesi dall'inizio di decorrenza delle borse, fissato nel precedente art. 1.

Art. 11.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di iniziare la propria attività, presso il laboratorio cui è stato destinato, alla data stabilita;

2) di svolgere le ricerche ed i lavori per i quali è stata concessa la borsa frequentando il laboratorio secondo le direttive del competente direttore di laboratorio;

3) di osservare le norme interne dell'Istituto e quelle del laboratorio cui è assegnato con particolare riguardo all'orario di servizio;

4) di presentare alla segreteria per le attività culturali dell'Istituto, entro il decimo giorno dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal direttore del laboratorio competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta;

5) di dare notizia (nella relazione di cui al precedente n. 4) di eventuali invenzioni o scoperte, anche incidentali, avvenute durante il godimento della borsa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 6 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Art. 12.

Decadono dal godimento della borsa di studio coloro che durante il godimento della borsa medesima non assolvano gli obblighi loro connessi o che diano luogo a rilievi per scarso profitto o per comportamento indisciplinato.

La decadenza, previa giustificazione del borsista di fronte alla commissione di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, citata nelle premesse, è dichiarata dal direttore dell'Istituto su proposta motivata del direttore di laboratorio presso cui il borsista medesimo svolge la propria attività.

Quando sussistono giustificati motivi, l'inizio del godimento della borsa può essere rinviato per un periodo massimo di giorni trenta.

Nel corso del godimento della borsa il direttore del laboratorio competente può consentire per motivi di salute, causa di forza maggiore, gravi motivi di famiglia o matrimonio, una sospensiva dell'attività del borsista per la durata massima di giorni trenta.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, saranno autorizzati dal competente direttore di laboratorio a sospendere l'attività di borsista, previa esibizione di apposito certificato medico nel quale dovranno essere indicati i periodi di astensione ai sensi della citata legge.

Coloro che non abbiano iniziato o ripreso l'attività di borsista, al termine dei periodi di astensione dell'attività stessa, previsti dai commi terzo, quarto e quinto del presente articolo o, che si assentino ingiustificatamente, sono dichiarati decaduti dalla borsa con provvedimento del direttore dell'Istituto superiore di sanità.

Nelle ipotesi di cui ai commi terzo, quarto e quinto del presente articolo verrà operata sul rateo mensile una trattenuta proporzionale alla durata dell'assenza.

Art. 13.

Il borsista sarà assicurato presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali derivanti dall'esercizio della propria attività presso l'Istituto superiore di sanità a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, di cui in narrativa. Lo Stato si assumerà l'onere della relativa spesa.

Art. 14.

L'ammontare della borsa di studio concessa verrà corrisposto in rate mensili posticipate al netto delle ritenute erariali.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 agosto 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1983
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 193

Schema esemplificativo della domanda

Al direttore dell'Istituto superiore di Sanità - Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto nato a (provincia di) il e residente in (provincia di) via n. c.a.p. tel. , chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, per l'assegnazione di ventiquattro borse di studio a cittadini italiani provvisti di diploma di laurea per l'anno finanziario 1984.

Dichiara di voler concorrere per la seguente materia di studio e di ricerca

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, di:

1) essere cittadino italiano;
2) non aver riportato condanne penali;
3) essere in possesso del seguente titolo di studio

4) accettare gli obblighi previsti dall'art. 11 del bando di concorso;
5) impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di alcuna retribuzione o corrispettivo derivante da altre borse o da rapporti di lavoro pubblico o privato;
6) voler ricevere le eventuali comunicazioni al seguente indirizzo tel.

Data,

Firma

N.B. — La domanda dovrà essere possibilmente dattiloscritta. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata. Per i candidati che si trovino all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

(5795)

Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di cinque borse di studio a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 e 26 ottobre 1972, n. 642;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 257 del 13 ottobre 1965, relativo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Vista la legge 3 novembre 1982, n. 835;

Sentito il comitato scientifico dell'Istituto superiore di sanità nella seduta del 20 giugno 1983;

Vista la deliberazione n. 6 allegata al verbale n. 77 del 19 luglio 1983 del comitato amministrativo dell'Istituto predetto;

Visto il decreto interministeriale in data 30 luglio 1983, in corso di perfezionamento, col quale vengono stabiliti il numero delle borse di studio da assegnare durante l'anno finanziario 1984 nonché il loro importo unitario, le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate ed il contingente di borse da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per l'assegnazione a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche di cinque borse di studio per l'ammontare di L. 3.201.500 lorde cadauna, ripartite come segue:

Materie di studio e di ricerca	Titoli di studio richiesti
I) Scienze farmaceutiche (una borsa)	Diploma di maturità di: perito industriale con indirizzo chimica industriale tecnico di laboratorio chimico-biologico maturità scientifica
II) Scienze ambientali (due borse)	Diploma di maturità di: perito industriale con i seguenti indirizzi: chimica industriale chimica nucleare elettronica industriale elettrotecnica energia nucleare fisica industriale informatica materie plastiche meccanica meccanica di precisione tecnico di laboratorio chimico-biologico geometra maturità scientifica
III) Malattie infettive (una borsa)	Diploma di maturità di: tecnico di laboratorio chimico-biologico perito chimico perito elettronico maturità scientifica
IV) Malattie non infettive (una borsa)	Diploma di maturità di: tecnico di laboratorio chimico-biologico perito chimico perito elettronico maturità scientifica

Dette borse avranno la durata di dieci mesi e dovranno essere fruite presso l'Istituto superiore di sanità a decorrere dal 1° febbraio 1984.

Le borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento od il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessino l'attività dell'Istituto superiore di sanità.

Pertanto, il godimento delle stesse non configura un rapporto di lavoro essendo finalizzato alla sola formazione professionale dei borsisti.

Le borse comunque utilizzate non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) titolo di studio compreso tra quelli richiesti dal precedente art. 1 per l'ammissione al concorso in relazione alla materia di studio e ricerca prescelta;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'attività di tirocinio, aggiornamento o perfezionamento, connessa con il godimento della borsa;

e) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 22, con esclusione di qualsiasi beneficio di elevazione, ad eccezione di coloro che hanno fruito di borsa di studio nell'anno finanziario 1983.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

Sono esclusi dal concorso, ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519, coloro che sino al 31 dicembre 1983, abbiano fruito di borsa di studio, anche se non interamente goduta, per qualsiasi motivo, in tre diversi anni finanziari.

Sono esclusi altresì dal conferimento delle borse di studio i dipendenti dell'Istituto superiore di sanità.

Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse o premi conferiti dallo Stato o da altri enti, sia pubblici che privati, né con retribuzioni o corrispettivi derivanti da rapporti di lavoro pubblico o privato.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta libera, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, dovrà essere spedita a mezzo di racomandata, con avviso di ricevimento, nel termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il timbro a data dell'ufficio postale accettante farà fede al fine dell'accertamento della spedizione della domanda stessa nel termine sopra indicato.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari italiane nel territorio ove risiedono.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

E' consentito concorrere per una sola materia tra quelle indicate nel precedente art. 1.

Nel caso in cui il candidato indichi nella domanda più materie verrà presa in considerazione solo la materia di studio e di ricerca indicata per prima nella domanda stessa, tenuto conto del titolo di studio posseduto.

Qualora il candidato presenti più domande sarà presa in considerazione solo quella relativa alla materia di studio e di ricerca, tra quelle prescelte con le domande stesse, indicata per prima nell'elenco di cui all'art. 1 del presente bando, tenuto conto del titolo di studio posseduto.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante, oltre a manifestare la volontà di partecipare al concorso, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) la residenza;

4) il titolo di studio di cui è in possesso;

5) il possesso della cittadinanza italiana;

6) se abbia riportato o meno condanne penali;

7) la materia, tra quelle indicate nell'art. 1 del presente bando, per la quale intende concorrere;

8) di impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di alcuna retribuzione o corrispettivo derivante da altre borse o da rapporti di lavoro pubblico o privato;

9) di accettare gli obblighi previsti dall'art. 11 del presente bando;

10) domicilio e indirizzo (e relativo numero telefonico) al quale desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata. Per i candidati che si trovano all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Art. 5.

Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati, in carta libera, i seguenti documenti:

a) certificato attestante il possesso del titolo di studio di cui all'art. 1 del presente bando con l'indicazione del voto riportato nonché della data di conseguimento del titolo stesso. Il certificato di cui sopra rilasciato in base alle precedenti disposizioni sarà ritenuto valido soltanto se sullo stesso saranno indicati i voti riportati nelle singole materie d'esame;

b) pubblicazioni scientifiche (prodotte in stampa originale o in copia autenticata ai sensi di legge oppure in dattiloscritto purché corredato di documento attestante l'accettazione per la stampa);

c) documenti attestanti attività svolte, attinenti alla materia oggetto della borsa;

d) altri titoli che si ritengano utili ai fini del concorso.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco, su carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati. Detto elenco deve essere firmato dal candidato.

I titoli eventualmente spediti a parte, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, saranno presi in considerazione soltanto se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso questo Istituto o presso altre amministrazioni.

Art. 6.

Saranno esclusi dal concorso:

1) i candidati che abbiano spedito la domanda oltre il termine perentorio indicato nel primo comma del precedente art. 4;

2) gli aspiranti le cui domande non contengano le indicazioni precisate nel precedente art. 4;

3) coloro che non abbiano allegato alla domanda il certificato di cui alla lettera *a)* del precedente art. 5;

4) coloro che abbiano allegato alla domanda il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso in fotocopia non autenticata.

L'esclusione dal concorso verrà disposta con decreto motivato del Ministro della sanità.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte od incomplete indicazioni del recapito da parte dell'aspirante borsista o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà composta secondo il disposto dell'art. 3 della citata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e verrà nominata con successivo decreto del Ministro della sanità.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà, per ciascun candidato, di complessivi dieci punti, così ripartiti:

cat. I: votazione di maturità, fino a punti 6,00 attribuiti secondo il seguente prospetto:

da 36/60 a 41/60	punti 4,50
da 42/60 a 47/60	» 5,00
da 48/60 a 53/60	» 5,25
da 54/60 a 56/60	» 5,50
da 57/60 a 58/60	» 5,75
da 59/60 a 60/60	» 6,00

cat. II: pubblicazioni scientifiche, fino a punti 1,50;

cat. III: attività svolte con particolare riferimento a quelle attinenti alla materia oggetto della borsa, fino a punti 2,00;

cat. IV: altri titoli, fino a punti 0,50 (vincite ed idoneità in concorsi similari, corsi di specializzazione frequentati, nonché altri titoli da individuare a cura della commissione esaminatrice).

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli sopraindicati, determinando i relativi coefficienti.

Saranno dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi.

La commissione formerà le graduatorie di merito, una per ciascuna materia di studio e di ricerca, in base alla votazione complessiva attribuita ai titoli di ciascun aspirante idoneo.

A parità di punteggio complessivo la preferenza sarà determinata:

a) dall'anzianità del conseguimento del titolo di studio;
b) dall'età del candidato.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nelle varie graduatorie dovranno presentare o far pervenire alla divisione IV concorsi, dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità Viale Regina Elena n. 299 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti rilasciati in carta libera:

1) certificato o estratto dell'atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico rilasciato da un medico militare, ovvero dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti la sana e robusta costituzione fisica nonché l'idoneità al godimento della borsa di studio.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento del relativo invito.

Art. 9.

Con decreto del Ministro della sanità saranno approvate le graduatorie di merito, dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso ed assegnate le borse di studio. Il medesimo decreto verrà successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Trascorsi centoventi giorni dalla medesima data di pubblicazione potranno essere restituiti, previa richiesta, i titoli presentati dai candidati.

Art. 10.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità disporrà l'assegnazione del borsista ad uno dei laboratori dell'Istituto.

Le borse di studio che risulteranno eventualmente disponibili per rinuncia o decadenza dei vincitori potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria di ciascuna materia.

Le borse di studio che risulteranno eventualmente disponibili per mancanza di vincitori o, in caso di rinuncia o decadenza di questi, per mancanza di idonei nelle singole materie potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei nelle altre materie che abbiano riportato le votazioni più elevate.

Tali assegnazioni comunque non potranno essere disposte trascorsi tre mesi dall'inizio di decorrenza delle borse, fissato nel precedente art. 1.

Art. 11.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di iniziare la propria attività, presso il laboratorio cui è stato destinato, alla data stabilita;

2) di svolgere le ricerche ed i lavori per i quali è stata concessa la borsa frequentando il laboratorio secondo le direttive del competente direttore di laboratorio;

3) di osservare le norme interne dell'Istituto e quelle del laboratorio cui è assegnato con particolare riguardo all'orario di servizio;

4) di presentare alla segreteria per le attività culturali dell'Istituto, entro il decimo giorno dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato della attività svolta, vistata dal direttore del laboratorio competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta;

5) di dare notizia (nella relazione di cui al precedente n. 4) di eventuali invenzioni o scoperte, anche incidentali, avvenute durante il godimento della borsa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 6 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Decadono dal godimento della borsa di studio coloro che durante il godimento della borsa medesima non assolvano gli obblighi loro connessi o che diano luogo a rilievi per scarso profitto o per comportamento indisciplinato.

La decadenza, previa giustificazione del borsista di fronte alla commissione di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, citata nelle premesse, è dichiarata dal direttore dello Istituto su proposta motivata del direttore di laboratorio presso cui il borsista medesimo svolge la propria attività.

Quando sussistono giustificati motivi, l'inizio del godimento della borsa può essere rinviato per un periodo massimo di giorni trenta.

Nel corso del godimento della borsa il direttore del laboratorio competente può consentire per motivi di salute, causa di forza maggiore, gravi motivi di famiglia o matrimonio, una sospensiva dell'attività del borsista per la durata massima di giorni trenta.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, saranno autorizzati dal competente direttore di laboratorio a sospendere l'attività di borsista, previa esibizione di apposito certificato medico nel quale dovranno essere indicati i periodi di astensione ai sensi della citata legge.

Coloro che non abbiano iniziato o ripreso l'attività di borsista, al termine dei periodi di astensione dell'attività stessa, previsti dai commi terzo, quarto e quinto del presente articolo o, che si assentino ingiustificatamente, sono dichiarati decaduti dalla borsa con provvedimento del direttore dell'Istituto superiore di sanità.

Nelle ipotesi di cui ai commi terzo, quarto e quinto del presente articolo verrà operata sul rateo mensile una trattenuta proporzionale alla durata dell'assenza.

Art. 13.

Il borsista sarà assicurato presso l'I.N.A.I.L contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali derivanti dall'esercizio della propria attività presso l'Istituto superiore di sanità a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, di cui in narrativa. Lo Stato si assumerà l'onere della relativa spesa.

Art. 14.

L'ammontare della borsa di studio concessa verrà corrisposto in rate mensili posticipate al netto delle ritenute erariali.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 agosto 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1983
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 192

Schema esemplificativo della domanda

Al direttore dell'Istituto Superiore di sanità
Viale Regina Elena, 299 00161 ROMA

Il sottoscritto nato a (provincia di .) il e residente in (provincia di .) via . n. ., c.a.p. del. ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, per l'assegnazione di cinque borse di studio a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche per l'anno finanziario 1984.

Dichiara di voler concorrere per la seguente materia di studio e di ricerca

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, di:

1) essere cittadino italiano;
2) non aver riportato condanne penali;
3) essere in possesso del seguente titolo di studio

4) accettare gli obblighi previsti dall'art. 11 del bando di concorso;
5) impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di alcuna retribuzione o corrispettivo derivante da altre borse o da rapporti di lavoro pubblico o privato;
6) voler ricevere le eventuali comunicazioni al seguente indirizzo tel.

Data,

Firma

N.B. — La domanda dovrà essere possibilmente dattiloscritta. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata. Per i candidati che si trovino all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

(5796)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Bari

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 85, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bari, aula *C*, Istituto di fisica, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, via Amendola, 173, Bari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 25 novembre 1983, ore 9,30;
seconda prova: 28 novembre 1983, ore 9,30.

(5815)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Pisa

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 49, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di lettere e filosofia, istituto di filologia slava, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 15 novembre 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 16 novembre 1983, ore 9.

(5816)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Ancona (indetti dalla libera Università di Urbino).

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Ancona (indetto dalla libera Università di Urbino con decreto rettorale n. 315/82), facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 3, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Ancona, istituto di scienze giuridiche, facoltà di economia e commercio, piazza Stracca, 60100 Ancona, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 17 novembre 1983, ore 11;
seconda prova: 18 novembre 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Ancona (indetto dalla libera Università di Urbino con decreto rettorale n. 315/82), facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 20, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno preso l'Università degli studi di Ancona, facoltà di economia e commercio, piazza Stracca, 60100 Ancona, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 16 novembre 1983, ore 11;
seconda prova: 17 novembre 1983, ore 8.

(5817)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 290 del 21 ottobre 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Forlì: Concorso pubblico, per esami, ad otto posti di applicato aggiunto.

Istituto nazionale di fisica nucleare: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore in prova nel ruolo tecnico-professionale.

ENEA *Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative*: Concorso pubblico, per esami, a due unità.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita **al pubblico**:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082244 - 85082227.